



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Protocollo n. 3421

Oggetto: Notifica del D.D.G. n. 10 del 10/02/2010

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 17 FEB 2010

Risposta a _____
del _____



Racc. A/R

Ditta Leone Calogero
Via Aldo Moro, 49
92029 Ravanusa (AG)

Comune di Campobello di Licata
Piazza XX Settembre
92023 Campobello di Licata (AG)

Provincia Regionale di Agrigento
Settore Territorio e Ambiente
Via Acrone, 27
92100 Agrigento

Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento
Via Matteo Cimarra
92100 Agrigento

ARPA Sicilia
C/so Calatafimi, 217/219 (Albergo delle Povere)
90129 Palermo

Albo Nazionale Gestori Ambientali
Presso Ministero dell'Ambiente
C. Colombo, 44
00100 Roma

e, p.c.

G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 Palermo

Ufficio documentazione autorizzazioni
Sede

Provincia Regionale - Agrigento
ARCHIVIO GENERALE 121000

Prot. No. 6215 Cat. 113111
Perv. II 22 FEB. 2010
L'ARCHIVISTA CAPO

Si notifica il Decreto n. 10 del 10/02/2010, rilasciato alla ditta in indirizzo, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) del D. Lgs 209/2003.



Alla GURS, si trasmette estratto del predetto Decreto affinché proceda alla sua pubblicazione.

GRUS 839 71



Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni Impianti
(Dott. A. Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309978 del 31/12/2009 con il quale all'Ing. Ferdinando Dalle Nogare è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Direttiva prot. n. 209223 del 29/12/2009, del Presidente della Regione Siciliana, concernente *l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque – Prosecuzione dell'attività nelle more dell'intervenuta liquidazione ex art. 9 della L.r. 19/2008;*
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;



- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. IV/49.98.11 "Nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Approvazione del progetto.....";
- VISTA la circolare prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008 del Settore V dell'A.R.R.A. relativa alla prassi procedimentale ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico.
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTI il D.Lgs 95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche -- Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1204 del 06/12/2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., è stato rilasciato alla Ditta Leone Calogero, giudizio positivo con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell'impianto sito in Campobello di Licata (AG), c/da Giangaragano;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1205 del 06/12/2005 con la quale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, è stato approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g), ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti dalla demolizione in genere, proposto dalla Ditta Leone Calogero, con sede legale in via Aldo Moro, 49 a Ravanusa ed impianto sito in C/da Giangaragano, nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG);
- VISTA l'istanza del 18/05/2009, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 27/05/2009 al n. 21360, presentata dalla Ditta Leone Calogero, con sede legale in via Aldo Moro, 49 a Ravanusa ed impianto sito in C/da Giangaragano, nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), con la quale chiede ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione all'ampliamento del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1205 del 06/12/2005, nonché l'integrazione dei codici CER 160805* e 160807* , come risulta dalla *Scheda rifiuti*;



VISTO

il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- Planimetria del luogo: Corografia scala 1:10.000; stralcio catastale scala 1:2.000;
- Relazione tecnica descrittiva dell'ampliamento;
- Scheda rifiuti;
- Piano di gestione;
- Piano di bonifica;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria generale (scala 1:200);
- Planimetria gestione acque (scala 1:200);
- Planimetria antincendio (scala 1:200);
- Sezione A-A (scala 1:200);
- Particolari costruttivi: pavimentazione industriale impermeabile, impianto di dispersione, disoleatore idrostatico, fossa imhoff);
- Relazione geologica;
- Copia Ordinanza Commissariale n. 1205 del 06/12/2005;
- Copia contratto di Affitto;
- Copia Autorizzazione conferimento reflui presso il depuratore comunale C/da canale di Campobello di Licata;
- Copia di Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori edili del Comune di Campobello di Licata;

VISTO

il verbale della conferenza dei Servizi, convocata anche ai fini della variante urbanistica, tenutasi il 23/09/2009, nei locali dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia, (oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) dal quale risulta che:

- con nota prot. n. 46296 del 22/09/2009, acquisita agli atti della conferenza, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione Area Medicina del Lavoro – esprime parere favorevole;
- il rappresentante del Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – dell'A.S.P. di Agrigento, esprime parere favorevole;
- il rappresentante del Genio Civile di Agrigento, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74;
- il Responsabile dell' U.T.C. del Comune di Campobello di Licata, esprime parere favorevole a condizione che la ditta produca:
 - a) *nuovi elaborati nei quali si evidenzino i settori previsti dal D.Lgs. 209/2003 per le diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso;*
 - b) *il tipo di pavimentazione utilizzata;*
 - c) *l'ubicazione del disoleatore;*
 - d) *la recinzione dell'area oggetto di autorizzazione;*
- il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Campobello di Licata rilascia parere favorevole alle stesse condizioni espresse dal responsabile dell'UTC;
- il rappresentante della Provincia di Agrigento esprime parere favorevole condividendo le condizioni di cui sopra;

VISTA

la nota acquisita agli atti di questo Ufficio in data 07/10/2009 al n. 37442 con la quale la ditta trasmette gli elaborati richiesti in sede di conferenza dal Responsabile dell' U.T.C. del Comune di Campobello di Licata;



- VISTA la relazione tecnica integrativa nella quale il progettista attesta che l'attività non è tra quelle soggette alla prevenzione incendi così come previsto nella tabella del D.M. 16/02/82 e ss.mm.ii.
- VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 29/07/2009 del Comune di Campobello di Licata, acquisito in sede di conferenza, con il quale viene rilasciato l'assenso sul sito di una porzione di terreno di mq 3.550 individuato al foglio di mappa n. 1 particella n. 301, (c/da Giangaragano), da destinare come deposito di materiale ferroso destinato al recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e simili;
- VISTA la nota prot. n. 55 del 04/01/2010, acquisita al protocollo dell'ARRA al n. 0000571 del 11/01/2010, con la quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Servizio 10 – trasmette il parere n. 25 del 18/12/2009, con il quale ritiene condivisibile, per gli aspetti urbanistici, la variante al vigente P.R.G. del Comune di Campobello di Licata relativamente al progetto in argomento;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/1315/2010/CAG0008 del 22/01/2010, dal quale si evince che a carico della ditta Leone Calogero non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 ettaro;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. all'approvazione del progetto di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, dell'impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, in c/da Giangaragano nel territorio di Campobello di Licata, già autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 1205 del 06/12/2005;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06;
- RITENUTO che occorre provvedere in merito.

A termini delle vigenti disposizioni,

**DECRETA****ART. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, da realizzarsi nell'area distinta in catasto al F° n. 1, p.lla n. 301 (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 1205 del 06/12/2005), costituito dagli elaborati in premessa elencati, presentato dalla Ditta Leone Calogero, con sede legale in via Aldo Moro, 49 nel Comune di Ravanusa ed impianto sito in C/da Giangaragano, nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG).

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la medesima validità della Ordinanza Commissariale n. 1205 del 06/12/2005, ossia fino al 05/12/2010.

ART. 2

Oltre ai rifiuti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 1205 del 06/12/2005, sono ammessi in impianto, i seguenti codici CER:

C.E.R.	DESCRIZIONE
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

ART. 3

La gestione dei rifiuti di cui al superiore art. 2 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 1205 del 06/12/2005;

ART. 4

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 209/2003;

ART. 5

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 6

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

ART. 7

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285;

ART. 8

La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06;

ART. 9

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
2. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
3. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
4. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
5. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
6. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
7. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
8. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
9. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori ai sensi della normativa vigente, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
10. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
11. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
12. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;



13. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
14. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
15. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
16. dovrà essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione;
17. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
18. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06.

ART. 10

L'avvenuta realizzazione dell'impianto deve essere comunicata al Comune di Campobello di Licata (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 11

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Relazione giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato;
- Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

ART. 12

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri



casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 13

Restano validi i termini e le prescrizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1205 del 06/12/2005, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto;

ART. 14

La Provincia Regionale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 10 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Provincia di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 15

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 16

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Campobello di Licata (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, al Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, all'A.R.P.A., all'Albo nazionale gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 11 0 FEB. 2010

Il Dirigente
Dott. Antonio Patella



Il Dirigente Generale
Ing. Ferdinando Dalle Nogare

